



LINEE GUIDA DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
PER IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO DI MOBILITÀ NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA
NAZIONALE MUR “ERASMUS ITALIANO”

Il Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (CdS) riconosce il valore della mobilità studentesca finanziata dal fondo per l’Erasmus italiano, istituito dall’art. 1 commi 312, 313, 314 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, finalizzato all’erogazione di borse di studio in favore di studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico che partecipano al programma di mobilità sul territorio nazionale per svolgere un periodo di studio, tirocinio e ricerca per la redazione della tesi/prova finale, presso un Ateneo italiano sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 5, comma 5 bis, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2024, n. 270 e ss.mm.ii.

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS e di agevolare l’individuazione degli insegnamenti da seguire durante la mobilità, sono stabilite le seguenti Linee guida che costituiscono un documento di indirizzo generale e che si applicano solo nei confronti degli studenti immatricolati a partire dal l’A.A. 2025/2026:

Art. 1

Ambito di mobilità

Nell’ambito della mobilità possono essere previste le seguenti attività:

- a. svolgimento di un periodo di studio e sostenimento della prova di esame a conclusione delle unità didattiche frequentate;
- b. svolgimento di un periodo di tirocinio;
- c. elaborazione della tesi di laurea o di parte di essa sulla base di un piano di lavoro approvato dal relatore e dal docente responsabile nell’ateneo ospitante (inclusa la quantificazione dei cfu conseguiti in mobilità).

Le attività da svolgere presso la sede ospitante devono essere approvate dal CdS e dall’Ateneo ospitante prima della partenza, secondo le modalità indicate nei seguenti articoli.

Art. 2

Requisiti di ammissione e oneri degli studenti

Possono presentare domanda le studentesse/gli studenti che siano regolarmente iscritti al CdS nel rispetto degli ulteriori requisiti di ammissione al programma di mobilità, individuati nei bandi pubblicati dall’Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.

Al fine di ottenere la borsa di studio le studentesse/gli studenti regolarmente iscritti devono dichiarare un valore ISEE non superiore a quanto indicato dalla normativa vigente.

Le studentesse/gli studente che intendano fruire del periodo di mobilità hanno l’onere di consultare l’offerta formativa dell’Università ospitante e di scegliere gli insegnamenti



da seguire presso detta Università, verificando che il periodo di erogazione coincida con quello che sarà scelto per la fruizione della mobilità.

La partecipazione al programma di mobilità consente agli studenti di trascorrere un periodo formativo presso una sede universitaria convenzionata offrendo l'opportunità di seguire corsi, di usufruire delle strutture universitarie e di ottenere il riconoscimento delle attività sostenute. Tale opportunità formativa implica l'impegno da parte dello/a studente/essa ad attenersi alle procedure, alle modalità organizzative e al calendario delle attività stabiliti dal soggetto ospitante, al fine non solo di massimizzarne il risultato, ma anche di consentire la corretta ed efficiente gestione delle attività didattiche ed amministrative da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Lo/la studente/essa che intenda effettuare un programma di mobilità dovrà valutarne non solo i contenuti ma anche le regole accademiche ed amministrative che lo disciplinano in modo da garantirne il rispetto.

Art. 3

Elaborazione del Learning Agreement

Successivamente all'accettazione della mobilità, le studentesse/gli studenti dovranno presentare la domanda di ammissione presso l'Ateneo ospitante, nel rispetto delle scadenze da questi stabilite.

Per ottenere il riconoscimento delle attività svolte in mobilità, queste devono essere concordate con il CdS che valuterà la coerenza del programma di studio, che la studentessa/lo studente seguirà durante il periodo di mobilità. La scelta delle attività formative da sostenere presso la sede partner sarà finalizzata a conseguire risultati di apprendimento coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal CdS, senza che sia necessaria l'equipollenza dei contenuti, l'identità delle denominazioni o una corrispondenza univoca dei crediti tra le singole attività formative. In ogni caso dovrà essere mantenuta la coerenza con l'ordinamento didattico del CdS.

Le attività didattiche da sostenere presso l'Università ospitante saranno individuate chiaramente nell'accordo individuale di mobilità (Learning agreement), specificando i CFU dei rispettivi insegnamenti e individuando la corrispondente attività del CdS che verrà riconosciuta alle studentesse/agli studenti al rientro della mobilità.

Il Learning agreement è firmato necessariamente prima della partenza dal Coordinatore di meta, dal Coordinatore del CdS e dal Coordinatore del Corso di studio della sede ospitante (o dal suo delegato). Non è possibile firmare l'accordo prima di avere concordato con il CdS l'elenco delle attività didattiche da svolgere in mobilità.

Nel caso di mobilità finalizzata alla elaborazione della tesi di laurea o di parte di essa, il Learning Agreement dovrà indicare la proposta di lavoro di ricerca e/o di progetto da svolgere presso l'Università ospitante. Le suddette attività, concordate con il relatore della tesi e con il docente responsabile nell'ateneo ospitante devono essere approvate prima della partenza dal Consiglio di CdS e concordate con il relatore della tesi e con il docente responsabile nell'ateneo ospitante.

Art. 4

Durata della mobilità

La durata della mobilità è prestabilita dagli accordi siglati dall'università degli Studi



di Palermo e le sedi di destinazione. Eventuali riduzioni di durata devono essere concordate dalle studentesse/dagli studenti con il CdS e con la sede ospitante.

Al termine del periodo di mobilità deve essere conseguiti il numero di CFU previsti per ogni sede in base agli accordi siglati con le Università ospitanti. Nel caso di eventuali riduzioni concordate della durata del periodo di mobilità, devono essere conseguiti i crediti previsti nei piani formativi individuali sottoscritti dallo studente.

Art. 5

Riconoscimento dei crediti

Il riconoscimento, a cura del Consiglio di CdS, degli esami sostenuti e superati da parte delle studentesse/degli studenti nell'ambito del programma di mobilità, avviene necessariamente con riferimento al Learning agreement preventivamente approvato, anche se eventualmente modificato per esigenze didattiche motivate, su richiesta della studentessa/dello studente durante la sua permanenza presso l'Università ospitante. Le eventuali modifiche devono essere accettate dal Coordinatore di meta, dal Coordinatore del CdS e dal Coordinatore della sede ospitante.

L'accreditamento degli esami superati da parte delle studentesse/degli studenti, in sostituzione di insegnamenti previsti dal Manifesto degli Studi del Corso di Studio, non può essere mai vincolato all'obbligo di sostenere esami o prove integrative dei suddetti insegnamenti.

Al termine del periodo di mobilità la studentessa/lo studente deve:

- a) presentare la certificazione rilasciata dalla sede ospitante al termine del periodo di studio, che documenta l'effettivo svolgimento dell'attività e certifica l'esatto periodo di permanenza presso la sede;
- b) entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di mobilità, presentare al Coordinatore del CdS la richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti, accompagnata dalla certificazione delle attività svolte rilasciata dalla sede ospitante, attestante i risultati conseguiti in coerenza con quanto preventivamente concordato.

Il riconoscimento della mobilità convalidato dal Consiglio del Corso di Studio determina la sostituzione delle attività previste nel piano di studio delle studentesse/degli studenti con quelle riconosciute, sia in termini di crediti che di votazione in trentesimi. Dovranno essere riconosciute tutte le attività formative superate con successo dalla studentessa/dallo studente.

Art. 6

Attività di tirocinio

Nel caso in cui il tirocinio rientri tra le attività svolte con il Programma Erasmus italiano, con riconoscimento in carriera dei crediti di tirocinio o a scelta libera, i documenti relativi all'Erasmus italiano dovranno essere integrati con i documenti previsti dalla normativa italiana per i tirocini curriculare (ovvero convenzione e progetto formativo di tirocinio). Tale previsione è legata alla necessità di garantire il rispetto delle norme relative alla gestione della sorveglianza sanitaria e della sicurezza sul lavoro.



Art.7

Limiti di tempo

Qualora il periodo di mobilità sia svolto in prossimità della conclusione del percorso di studi, esso dovrà concludersi entro 30 giorni prima del termine previsto per la validazione della tesi di laurea.

Il conseguimento del titolo finale è subordinato alla preventiva conclusione del periodo di mobilità e al formale riconoscimento, da parte del Consiglio di CdS, delle attività formative svolte presso l'Ateneo ospitante.